CAMERA DEI DEPUTATI N. **3004**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata L'ABBATE

Disposizioni concernenti l'istituzione e l'obbligo di possesso della certificazione nazionale per la gestione degli allergeni nelle attività di preparazione, vendita e somministrazione di prodotti alimentari

Presentata il 6 luglio 2026

Onorevoli Colleghi ! – La presente proposta di legge è finalizzata a rafforzare la tutela della salute delle persone affette da allergie alimentari mediante l'introduzione di specifiche misure organizzative e formative rivolte agli operatori del settore alimentare.

Le allergie alimentari rappresentano una problematica di sanità pubblica sempre più rilevante. Il costante incremento del numero di persone affette da tali allergie, in particolare tra i bambini e i giovani adulti, rende necessario assicurare elevati livelli di sicurezza nella preparazione, nella vendita e nella somministrazione degli alimenti. Le reazioni allergiche possono infatti manifestarsi con sintomi di diversa intensità e, nei casi più gravi, evolvere rapidamente in uno *shock* anafilattico, con conseguenze potenzialmente letali.

L'ordinamento dell'Unione europea prevede già l'obbligo di informare i consumatori sulla presenza degli allergeni negli alimenti secondo quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, mentre il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, ne disciplina il relativo sistema sanzionatorio. Il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, prevede inoltre che gli operatori del settore alimentare assicurino un'adeguata formazione del personale in materia di igiene degli alimenti nell'ambito delle procedure di autocontrollo.

Nonostante tale quadro normativo, continuano a verificarsi errori nella gestione degli allergeni o fenomeni di contaminazione crociata che determinano gravi rischi per la salute dei consumatori. Le criticità

riscontrate non derivano, nella maggior parte dei casi, dalla mancanza degli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente, bensì dall'assenza di procedure uniformi e dalla difficoltà di individuare, all'interno degli esercizi alimentari, personale adeguatamente formato cui il consumatore possa fare riferimento.

La presente proposta di legge non introduce nuovi obblighi informativi, ma rafforza il sistema di prevenzione mediante l'istituzione della certificazione nazionale per la gestione degli allergeni nelle attività di preparazione, vendita e somministrazione di prodotti alimentari, denominato « patentino allergeni », che attesta il possesso di una formazione specialistica integrativa rispetto a quella già prevista dalla normativa vigente in materia di igiene degli alimenti.

La proposta di legge prevede che ogni esercizio che prepara, vende o somministra alimenti destinati al consumatore finale garantisca, durante l'intero orario di apertura, la presenza di almeno un referente in possesso del patentino allergeni. Tale figura costituisce il punto di riferimento per la corretta gestione degli allergeni, assicura il rispetto delle procedure di prevenzione della contaminazione crociata e rappresenta l'interlocutore qualificato al quale il consumatore può rivolgersi per ottenere informazioni sulla composizione e sulle modalità di preparazione degli alimenti.

L'individuazione di un referente specializzato consente di elevare il livello di sicurezza alimentare senza imporre un obbligo formativo generalizzato a tutto il personale, realizzando un equilibrio tra l'esigenza di tutelare la salute dei consumatori e quella di evitare oneri organizzativi sproporzionati per gli operatori economici, in particolare per le piccole e medie imprese.

La proposta disciplina, inoltre, i contenuti minimi della formazione, gli obblighi organizzativi a carico degli operatori del settore alimentare, le attività di vigilanza demandate alle aziende sanitarie locali e il relativo sistema sanzionatorio, coordinato con la normativa vigente.

Sono, infine, previste campagne di informazione e di sensibilizzazione promosse dal Ministero della salute, volte a diffondere una maggiore consapevolezza sui rischi connessi alle allergie alimentari e sulle corrette modalità di prevenzione e di gestione delle relative emergenze.

Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo previsto che le amministrazioni competenti provvedano all'attuazione delle relative disposizioni nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La proposta di legge intende pertanto rafforzare la sicurezza alimentare, favorire una gestione uniforme degli allergeni nel territorio nazionale e garantire una più efficace tutela delle persone affette da allergie alimentari, attraverso un modello organizzativo semplice, sostenibile e coerente con il quadro normativo dell'Unione europea e nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge ha la finalità di rafforzare la tutela della salute delle persone affette da allergie alimentari e, per quanto compatibili, da intolleranze alimentari, mediante l'istituzione della certificazione nazionale per la gestione degli allergeni nelle attività di preparazione, vendita e somministrazione di prodotti alimentari, che attesta il possesso di una formazione specialistica, integrativa rispetto a quella prevista dalla normativa vigente, in materia di igiene degli alimenti, nonché mediante il rafforzamento dell'informazione ai consumatori e l'adozione di misure organizzative idonee a prevenire il rischio di contaminazione da allergeni nelle fasi di preparazione, vendita e somministrazione degli alimenti.

Art. 2.

(Certificazione nazionale per la gestione degli allergeni)

1. È istituita la certificazione nazionale per la gestione degli allergeni nelle attività di preparazione, vendita e somministrazione di prodotti alimentari, di seguito denominata « patentino allergeni », che attesta il possesso di una formazione specialistica adeguata da parte del referente per la gestione degli allergeni nelle attività di preparazione, vendita e somministrazione di alimenti destinati al consumatore finale.

2. Le attività di cui al comma 1 garantiscono, durante l'intero orario di apertura al pubblico, la presenza di almeno un referente in possesso del patentino allergeni, incaricato di:

a) fornire ai consumatori informazioni in materia di allergeni presenti negli alimenti;

b) vigilare sulla corretta applicazione delle procedure di gestione degli allergeni;

c) collaborare con il titolare dell'attività nell'attuazione delle misure di prevenzione della contaminazione crociata.

3. Il patentino allergeni costituisce titolo di formazione specialistica integrativa rispetto alla formazione prevista dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di igiene degli alimenti e di autocontrollo.

4. Il patentino allergeni ha una validità di cinque anni ed è rinnovato mediante la frequenza ad un corso di aggiornamento.

Art. 3.

(Contenuti della formazione)

1. La formazione di cui all'articolo 2 prevede almeno:

a) la conoscenza degli allergeni e delle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze di cui all'allegato II al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011;

b) le modalità di prevenzione della contaminazione crociata;

c) la corretta lettura delle etichette e delle informazioni sulla tracciabilità degli ingredienti;

d) la gestione delle richieste dei consumatori affetti da allergie alimentari;

e) il riconoscimento dei sintomi delle reazioni allergiche e dell'anafilassi, nonché l'attivazione delle adeguate procedure di emergenza;

f) gli obblighi informativi e le responsabilità degli operatori previsti dalla normativa dell'Unione europea e nazionale vigente in materia.

2. La formazione di cui all'articolo 2 è organizzata da enti di formazione accreditati secondo le modalità stabilite con de-

creto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(Obblighi degli operatori del settore alimentare)

1. Le attività di cui all'articolo 2 garantiscono:

a) l'assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 2, comma 2;

b) l'adozione di procedure scritte per la gestione degli allergeni e per la prevenzione della contaminazione crociata;

c) il costante aggiornamento delle informazioni relative agli ingredienti e agli allergeni presenti negli alimenti.

Art. 5.

(Informazione ai consumatori)

1. Le attività di cui all'articolo 2 garantiscono la disponibilità delle informazioni sugli allergeni presenti negli alimenti secondo le modalità previste dalla normativa dell'Unione europea e nazionale vigente in materia.

2. Le attività di cui all'articolo 2 informano i consumatori, mediante apposito avviso esposto in punto visibile del luogo in cui sono venduti o somministrati gli alimenti, che è presente un referente in possesso del patentino allergeni, al quale è possibile rivolgersi per ottenere informazioni sulla presenza degli allergeni negli alimenti, sulle modalità di preparazione degli stessi e sulle misure adottate per prevenire la contaminazione crociata.

Art. 6.

(Campagne di sensibilizzazione)

1. Il Ministero della salute promuove annualmente campagne di informazione e

di sensibilizzazione rivolte ai cittadini e agli operatori del settore alimentare in materia di allergie alimentari, prevenzione della contaminazione da allergeni e gestione delle relative emergenze.

2. Le campagne sono realizzate anche presso le istituzioni scolastiche, le mense, le strutture sanitarie e i centri di formazione professionale.

Art. 7.

(Controlli e sanzioni)

1. Le aziende sanitarie locali verificano il rispetto delle disposizioni della presente legge nell'ambito delle ordinarie attività di vigilanza e di controllo.

2. Ferme restando le sanzioni previste dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, le attività di cui all'articolo 2 che non garantiscono la presenza del referente ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000.

3. In caso di reiterazione della violazione di cui al comma 2 del presente articolo o di gravi inosservanze delle disposizioni della presente legge che comportino un concreto rischio per la salute dei consumatori, l'autorità competente può disporre la sospensione dell'attività fino all'avvenuto adeguamento, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 8.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PAGINA BIANCA



19PDL0204580